



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

IL GRUPPO OPERATIVO PER L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRODE

VISTO il D.L. n. 173 dell'11/11/2022 (G.U. n. 264 dell'11/11/2022), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, con cui il "Ministero dello Sviluppo Economico" ha assunto la denominazione di "Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*", di seguito "Ministero" o "MIMIT";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (ora MIMIT), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19/11/2021, recante istituzione e organizzazione dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano di ripresa e resilienza ("Unità di missione") ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1096;

CONSIDERATO che l'Unità di Missione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del suindicato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 è tenuta a adottare, tra le altre, *"le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi"*;

PRESO ATTO che la Commissione Europea con il supporto di Esperti in materia di Fondi Strutturali e di Investimento (EGESIF) ha elaborato le Linee Guida EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014 per gli Stati Membri dal titolo *"Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate"*, contenenti indicazioni metodologiche per la definizione e valutazione delle misure di contrasto alle frodi;

CONSIDERATO che le predette Linee Guida EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014 per gli Stati Membri raccomandano, tra l'altro, di costituire un gruppo di autovalutazione del rischio di frode;

VISTA la Determina n. 57 del 09/03/2022 del Ragioniere Generale dello Stato, che ha istituito la "Rete dei Referenti Antifrode", organismo a latere del "Tavolo di coordinamento per la Rendicontazione e il Controllo del PNRR", istituito mediante la medesima determina;

VISTA la nota MEF-RGS prot. n. 238431 del 11/10/2022, avente ad oggetto la *"Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"* e suoi allegati;

TENUTO CONTO che la suindicata *"Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"* si ispira ai principi e agli orientamenti comunitari di cui alla nota EGESIF14-0021-00 del 16/06/2014 sopra menzionata;



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

RILEVATA la necessità di istituire, in conformità alle raccomandazioni contenute nella “*Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, un gruppo operativo per l’autovalutazione del rischio di frode (di seguito Gruppo operativo) con il compito di indirizzare le attività di valutazione dei rischi di frode a cui potrebbe essere potenzialmente esposto il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* nell’attuazione delle misure PNRR;

VISTO il Decreto prot. n. 332 del 20/01/2023 che ha istituito il Gruppo operativo per l’autovalutazione del rischio di frode nell’attuazione delle misure PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*;

CONSIDERATO che il predetto Decreto stabilisce all’art. 3, comma 2, che “*Per lo svolgimento dei propri compiti il Gruppo operativo, una volta costituito, dovrà provvedere nella prima riunione ad adottare il proprio Regolamento di funzionamento interno*”;

RITENUTO di poter arricchire le discussioni tecniche e metodologiche, oggetto dei lavori del Gruppo operativo per l’autovalutazione del rischio di frode, prevedendo la partecipazione di esperti in possesso di specifiche competenze in materia ovvero di altri soggetti pubblici, preservando l’imparzialità e l’indipendenza della valutazione;

RITENUTO necessario provvedere, per i motivi sopra esposti, all’adozione di un regolamento di funzionamento del Gruppo operativo per l’autovalutazione del rischio di frode

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento detta le norme per il funzionamento del Gruppo operativo per l’autovalutazione del rischio di frode (di seguito “Gruppo”) del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, Gruppo istituito con decreto prot. n. 332 del 20/01/2023 del Responsabile dell’Unità di Missione PNRR, al fine di:
 - a) sviluppare ed applicare le metodologie e gli strumenti operativi per le valutazioni del profilo di rischio di frode e le correlate misure di contrasto, nonché favorire la diffusione dei risultati e il loro utilizzo nei processi decisionali;
 - b) operare un’autovalutazione del profilo di rischio di frode e delle correlate misure di contrasto con cadenza almeno annuale o in relazione al



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

- verificarsi di eventi o al riscontro di informazioni che possono incidere sull'autovalutazione ovvero richiedere un aggiornamento della stessa;
- c) elaborare le proposte metodologiche ed operative al fine di predisporre tra l'altro, le misure di rilevamento dei punti critici e indicatori specifici (c.d. "red flag") in grado di identificare potenziali situazioni di frode ed il processo di *follow up* delle segnalazioni di presunte frodi;
 - d) raccogliere e conservare la documentazione e le fonti di informazioni necessarie per procedere alla valutazione dei rischi di frode (interne ed esterne al PNRR, di interesse generale o specifico del Piano);
 - e) monitorare il sistema antifrode PNRR posto in essere e, in particolare, lo stato di avanzamento delle attività previste nell'eventuale piano di azione;
 - f) revisionare, in presenza di mutamenti significativi, l'analisi dei rischi e delle conseguenti misure antifrode.
2. Il presente Regolamento è adottato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Gruppo nel primo incontro utile, e le eventuali successive modifiche al Regolamento stesso avvengono in conformità a quanto disciplinato al successivo art. 9.

Articolo 2

(Composizione del Gruppo)

1. In conformità all'art. 2 del decreto istitutivo prot. n. 332 del 20/01/2023, il Gruppo è composto da:
 - a) il Referente dell'Unità di Missione (di seguito "UdM") per l'attuazione del PNRR del MIMIT, designato a partecipare alla "Rete dei referenti antifrode" delle Amministrazioni centrali Titolari di interventi PNRR, individuato nella persona del dirigente dell'Ufficio di Rendicontazione e Controllo presso l'UdM, con funzioni di Coordinatore del Gruppo; in caso di *vacatio* della carica di dirigente dell'Ufficio di Rendicontazione e Controllo, il Coordinatore è individuato nella persona del Responsabile dell'Unità di missione;
 - b) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del MIMIT o, in caso di impedimento, da un suo delegato;
 - c) due funzionari dell'Ufficio di Coordinamento della Gestione dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del MIMIT, designati dal dirigente dell'Ufficio entro la data di insediamento del Gruppo operativo;



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

- d) due funzionari dell'Ufficio di Monitoraggio dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del MIMIT, designati dal dirigente dell'Ufficio entro la data di insediamento del Gruppo operativo;
 - e) quattro funzionari dell'Ufficio di Rendicontazione e Controllo dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del MIMIT, designati dal dirigente dell'Ufficio entro la data di insediamento del Gruppo operativo.
2. Il Coordinatore ha facoltà di invitare alle riunioni del Gruppo, in veste consultiva e a seconda della materia trattata, referenti delle Direzioni generali del Ministero, soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure PNRR del MIMIT e membri di altre Pubbliche Amministrazioni, ovvero esperti tematici e consulenti tecnici, purché non vi sia un aggravio di oneri per la loro partecipazione.
 3. Il Gruppo può avvalersi della collaborazione di enti, istituzioni od organismi aventi qualificate competenze in materia di contrasto alle frodi. È promossa la partecipazione alle riunioni della Guardia di Finanza, nonché la stipula di appositi protocolli d'intesa con essa.
 4. Laddove si renda necessaria la sostituzione di uno o più membri del Gruppo e/o l'integrazione del Gruppo stesso con nuovi componenti, tali procedure devono essere formalizzate con apposita designazione da parte dei dirigenti degli uffici di appartenenza dei nuovi membri.

Articolo 3

(Convocazione e Verbalizzazione delle riunioni)

1. Il Gruppo si riunisce almeno ogni sei mesi, e comunque ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Coordinatore, ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti, nonché in qualsiasi momento, su convocazione del Direttore Generale e Responsabile dell'Unità di Missione PNRR per l'acquisizione di ogni informazione utile, relativa alla propria attività.
2. La riunione è convocata dal Coordinatore con avviso completo di ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo allo scopo, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, almeno cinque giorni prima di tale data. Ogni componente ha il diritto di chiedere l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno.
3. Per motivi di urgenza, il Coordinatore del Gruppo può integrare l'ordine del giorno prima dell'inizio di ciascuna riunione.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

4. Gli eventuali documenti, da sottoporre all'esame e/o approvazione del Gruppo, devono essere inviati ai relativi componenti con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.
5. I componenti del Gruppo che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione al Coordinatore e, se del caso, possono comunque trasmettere in anticipo, a mezzo *e-mail*, i loro contributi per la trattazione degli argomenti, di cui si terrà conto nell'incontro.
6. È ammessa la partecipazione di uno o più membri in video-conferenza.
7. Le riunioni del Gruppo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Coordinatore ovvero, in sua assenza, dal componente designato dal Coordinatore stesso quale proprio sostituto, individuato tra i restanti membri del Gruppo.
8. Ogni riunione del Gruppo è verbalizzata a cura del Coordinatore o del componente designato quale sostituto, i quali al riguardo possono avvalersi del supporto di altri componenti o di personale di Assistenza tecnica.
Il verbale delle riunioni è trasmesso a tutti i partecipanti all'incontro a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo allo scopo e, previa condivisione dei contenuti, è sottoscritto dal Coordinatore e dal verbalizzatore, al più tardi, in apertura della successiva riunione utile.
9. Dal verbale delle riunioni, devono risultare almeno le seguenti informazioni:
 - a) i nomi dei componenti presenti e assenti e l'eventuale presenza di altri soggetti invitati a partecipare;
 - b) l'indicazione di chi presiede la riunione;
 - c) l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
 - d) per ogni argomento trattato, le dichiarazioni dei componenti e di quanti intervenuti nella riunione;
 - e) l'eventuale decisione adottata.
10. È ammessa la trattazione di uno o più argomenti anche tramite il ricorso alla procedura scritta, indetta dal Coordinatore del Gruppo che fissa modalità e termini di svolgimento e ne comunica gli esiti.

Articolo 4

(Decisione e Votazione)

1. I componenti del Gruppo operano secondo principi di autonomia, indipendenza e terzietà nello svolgimento dei compiti affidati. È fatto obbligo a ciascun componente del Gruppo di dichiarare la presenza di eventuali situazioni di



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

- conflitto di interesse o di circostanze che possano limitare la propria autonomia o indipendenza di giudizio.
2. Il Gruppo assume le decisioni in ordine alle attività affidate, ricercando la unanime condivisione dei contenuti.
 3. Qualora fosse opportuno mediare fra le opinioni divergenti, il Gruppo assume le decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, è approvata la decisione sostenuta dal Coordinatore ovvero, in caso di sua assenza, quella sostenuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 4. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dal Gruppo.
 5. Il membro dissenziente può fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 5

(Svolgimento delle attività)

1. Il Gruppo adotta un piano delle attività, esplicitando contenuti, tempistiche, *output* e, se del caso, i soggetti incaricati al loro svolgimento.
2. Di norma, il Gruppo svolge le proprie attività collegialmente; tuttavia, il Gruppo può decidere di delegare particolari attività o specifici compiti ad uno o più membri, sulla base di motivate esigenze, tenuto conto delle rispettive competenze.
3. Ogni delegato si impegna a riferire al *Gruppo* in merito alle attività compiute nel corso della prima riunione utile e in coerenza alle tempistiche del piano di attività di cui al precedente comma 1.
4. Il Gruppo relaziona al Direttore Generale e Responsabile dell'Unità di Missione PNRR, con cadenza almeno semestrale, le attività svolte e i risultati ottenuti.
5. Il Gruppo può recepire, ove ritenuto opportuno, gli indirizzi della "Rete dei referenti antifrode" delle Amministrazioni centrali Titolari di interventi PNRR, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. In esito al processo di autovalutazione, il Gruppo propone all'UdM di intraprendere le misure correttive volte a limitare l'insorgenza di frodi nonché a potenziare, se necessario, le attività di individuazione e contrasto per ridurre il "rischio residuo".
7. Il Gruppo, su iniziativa del Coordinatore, revisiona almeno annualmente la procedura di autovalutazione ed i relativi risultati ottenuti.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

Articolo 6

(Strumenti a supporto delle attività del Gruppo)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Gruppo, in coerenza con quanto previsto dalla “*Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, adotta la propria “Strategia per il contrasto alle frodi nell’attuazione del PNRR” (di seguito, Strategia antifrode o Strategia).
2. Il Gruppo si avvale, altresì, della consultazione di sistemi informativi, comunitari e nazionali, specifici per l’identificazione, la prevenzione e il rilevamento delle frodi - ad es. *ARACHNE*, Piattaforma Integrata Anti-Frode *PIAF-IT* - nonché della consultazione del sistema informativo *ReGIS*, utilizzando i dati/le informazioni che tali sistemi possono fornire nell’ambito dell’analisi di processi e dei soggetti coinvolti.
3. Ulteriori strumenti informativi possono essere rappresentati da supporti gestionali - quale il Registro dei Controlli - che tengono conto anche delle risultanze delle verifiche svolte da altri organismi di controllo, nazionali e comunitari.

Articolo 7

(Conservazione della documentazione)

1. Il Gruppo assicura la gestione dell’archivio dei documenti in formato elettronico, secondo le modalità in uso presso l’Unità di Missione, nel quale è conservato il materiale relativo all’operatività del Gruppo medesimo.
2. L’accesso a tale archivio è consentito ai soli componenti del Gruppo, o a soggetti autorizzati dal Coordinatore del Gruppo.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali e Riservatezza)

1. Le informazioni e i documenti assunti dai componenti del Gruppo e da qualsiasi altra persona o ente partecipante a diverso titolo alle sue attività, nel corso dei suoi lavori, devono essere trattati nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

2. Tutti i componenti del Gruppo sono tenuti alla massima riservatezza su notizie e dati di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle attività del Gruppo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento delle attività del Gruppo, ai sensi della vigente normativa, europea e nazionale.

Articolo 9

(Modifiche del Regolamento)

1. Il Gruppo verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e valuta eventuali proposte di modifica o integrazione dello stesso che si rendessero necessarie.
2. Ciascun componente del Gruppo ha facoltà di presentare - verbalmente o per iscritto - agli altri componenti proposte di modifica o integrazione del presente Regolamento.
3. Ogni proposta, per essere deliberata, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del gruppo.

Regolamento adottato nella seduta del 24/02/2023